

to ROMIFICAR

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 64

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le Leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti ai sensi della Legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce i servizi pubblici.

5. Nella gestione dell'attività amministrativa, con apposite disposizioni di natura regolamentare, il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. n. 125/1991 e garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 65

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale. Eroga i servizi con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

Art. 66

Gestione diretta dei servizi pubblici